



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1099

Prot. n. 9/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria" di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi valide a partire dall'anno educativo 2025/2026.

Il giorno **01 Agosto 2025** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Tenuto conto che l'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*Legge provinciale sugli asili nido*) assegna alla Giunta provinciale il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Considerato che la Giunta provinciale ha dato attuazione a quanto disposto dal sopracitato articolo 8 con l'adozione della deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003 e ricordato che, successivamente alla data di adozione di tale provvedimento, le disposizioni inerenti i criteri e le modalità di funzionamento dei servizi sono stati negli anni via via attualizzate allo scopo di equilibrare le finalità di crescente innalzamento della qualità dei servizi offerti con i consolidati contesti operativi degli stessi, specie, per quanto riguarda i requisiti di accesso del personale educativo operante nei servizi socio-educativi del locale sistema.

Rilevato che la deliberazione della Giunta provinciale n. 970, di data 4 luglio 2025, è da ultimo intervenuta modificando, tra le altre cose, le disposizioni prescritte nella sopra citata deliberazione n. 1891/2003 rispetto al profilo professionale dell'educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. In particolare, per quanto qui d'interesse, dopo 5 anni di positiva sperimentazione, è stata introdotta a regime la possibilità per i soggetti gestori dei servizi di nido d'infanzia dei comuni di ricorrere, al bisogno, ad ulteriori elenchi di personale c.d. "fuori graduatoria", predisposti in aggiunta agli ordinari elenchi per supplenze. Di tale sperimentazione, attuata negli a.e. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, è stato dato atto nelle deliberazioni giuntali n. 1598 del 16 ottobre 2020, n. 291 del 26 febbraio 2021, n. 1315 del 7 agosto 2021, n. 1362 del 29 luglio 2022, n. 1203 del 7 luglio 2023 e n. 913 del 21 giugno 2024. In particolare, all'ultimo capoverso del punto 6, del paragrafo B.2, dell'Allegato 2 parte integrante della sopra citata deliberazione n. 970/2025 rubricato *"Requisiti di accesso del personale educativo"* è così disposto: *"In caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente e, comunque, in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia, è possibile ricorrere ad assunzioni a tempo determinato da elenchi "fuori graduatoria", per la durata di effettiva necessità, tra coloro che abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale e siano in possesso dei titoli individuati dalla stessa."*

Come motivato nella deliberazione n. 970, adottata nella seduta del 4 luglio 2025, l'introduzione di tale disposizione ha lo scopo di permettere ai soggetti gestori - ossia i Comuni, in caso di gestione diretta, o i soggetti terzi gestori cui è stato esternalizzato il servizio - di assumere il personale educatore inserito in elenchi "fuori graduatoria", qualora risultino esaurite le graduatorie appositamente formate e, comunque, nei casi in cui debba essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti previsti.

Considerato dunque necessario, con il presente provvedimento, dare attuazione al punto 2) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 970/2025 e quindi definire le modalità nonché i titoli necessari per la presentazione di domande di assunzione a tempo determinato, mediante ricorso ad elenchi "fuori graduatoria", le quali potranno essere presentate, a decorrere dall'a.e. 2025/2026, ai soggetti gestori dei servizi di nido d'infanzia del locale sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, come riprodotte nell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in modo da garantire una sempre maggiore sistematicità e omogeneità al sistema di assunzione a tempo determinato, in corso d'anno, di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi nei nidi del locale sistema provinciale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Tutto ciò premesso, udita la relazione e preso atto delle argomentazioni rappresentate,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*Legge provinciale sugli asili nido*);
- vista la propria deliberazione n. 970, adottata nella seduta del 4 luglio 2025 che ha modificato la deliberazione giuntale n. 1891 del 1° agosto 2003; visto in particolare l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998, n. 6-78/leg, avente ad oggetto "*Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"*";
- vista la legge provinciale n. 23/1992 (*legge provinciale sull'attività amministrativa*);

a voti unanimi espressi nella forma di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le "Disposizioni per la formazione degli elenchi fuori graduatoria per le assunzioni a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi in corso d'anno educativo", di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che tali disposizioni entrano in vigore per i soggetti gestori dei servizi di nido d'infanzia del locale sistema provinciale di servizi socio-educativi a decorrere dall'anno educativo 2025/2026;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio provinciale;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.P. n. 23/1992.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Disposizioni per la formazione degli elenchi “fuori graduatoria” per le assunzioni a tempo determinato di personale educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi in corso d’anno educativo

INDICE

Art. 1 *Disposizioni generali*

Art. 2 *Modalità di presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” per le assunzioni a tempo determinato*

Art. 3 *Titoli e requisiti di accesso per le assunzioni a tempo determinato dagli elenchi “fuori graduatoria”*

Art. 1
Disposizioni generali

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*Legge provinciale sugli asili nido*), “*I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono gestiti: a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.*”. Spetta quindi a questi soggetti gestori dei servizi di nido d’infanzia del locale sistema provinciale di servizi - ossia ai Comuni in caso di gestione diretta o ai soggetti terzi gestori nel caso in cui il servizio è stato esternalizzato - provvedere all’assunzione a tempo determinato di personale educatore per la copertura di posti temporaneamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa del servizio e accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.

2. Secondo quanto disposto all’ultimo capoverso del punto 6, del paragrafo B.2, dell’Allegato 2 recante “*Requisiti di accesso del personale educativo*”, della deliberazione giuntales n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 970 del 4 luglio 2025, “*In caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente e, comunque, in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia, è possibile ricorrere ad assunzioni a tempo determinato da elenchi “fuori graduatoria”, per la durata di effettiva necessità, tra coloro che abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale e siano in possesso dei titoli individuati dalla stessa.*”.

3. In corso d’anno educativo, i soggetti gestori possono quindi provvedere all’assunzione a tempo determinato del personale educatore attingendo anche dagli elenchi “fuori graduatoria”, dagli stessi appositamente costituiti, nel caso in cui non vi siano educatori disponibili per l’assunzione a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ordinarie. Tale possibilità è prevista a partire dall’anno educativo 2025/2026 a far data dal 1° settembre 2025.

Art. 2
Modalità di presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi
“fuori graduatoria” per le assunzioni a tempo determinato

1. Le domande per l’inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” devono essere inviate nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle istruzioni autonomamente definite dal Comune titolare del servizio che provvede a stabilirle per sé stesso in caso di gestione diretta o dando indicazioni al

soggetto terzo gestore nel caso in cui il servizio è stato esternalizzato, garantendo comunque di attingere agli elenchi “fuori graduatoria” solo nel caso di non reperimento del personale in possesso del titolo previsto al punto 6, del paragrafo B.2, dell'Allegato 2 recante *"Requisiti di accesso del personale educativo"*, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 2003 e ss.mm.. Salvo diversi termini che ogni singolo comune ha facoltà di individuare, resta ben inteso che ogni comune deve comunque garantire la possibilità di presentare le domande per l'inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” almeno una volta per ogni singolo anno educativo.

Art. 3

Titoli e requisiti di accesso per le assunzioni a tempo determinato dagli elenchi “fuori graduatoria”

1. Possono presentare domanda di inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” gli aspiranti educatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai 18 anni, compiuti entro la data di scadenza di presentazione della domanda, e non maggiore al limite d'età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o avere la cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea oppure essere familiare di un cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente oppure avere la cittadinanza di Stati terzi ed essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o avere lo status di rifugiato ovvero lo stato di protezione sussidiaria. Se non in possesso della cittadinanza italiana, l'aspirante educatore dichiara di:
 - 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - 2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale di educatore;
 - 3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) essere/non essere iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - d) idoneità psico-fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative di educatore;
 - e) aver/non avere riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (salvo che non rientrino tra i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del codice penale, non vanno dichiarati ai sensi dell'articolo 28 comma 8 del DPR 313/2002, i reati relativi a patteggiamento della pena sotto i due anni di reclusione; condanna con decreto penale di condanna; casi di riabilitazione penale; concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; contravvenzione penale punita con la sola ammenda; pena sospesa e successiva estinzione del reato; casi in cui è stata esclusa la punibilità poiché il fatto era di particolare tenuità; condanna del giudice di pace penale; reati amnistiati e depenalizzati; l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l'inizio della messa alla prova per adulti; le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; la sentenza che dichiara estinto il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità);
 - f) avere/non aver subito condanna con sentenza definitiva per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale ovvero l'irrogazione di una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con minori;
 - g) avere/non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio del soggetto gestore ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale;
 - h) essere/non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
 - i) essere/non essere stato/a destituito/a, licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, limitatamente al caso in cui il servizio sia erogato direttamente dal Comune;

- j) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo/non essere soggetto all'obbligo di leva;
- k) nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, non essere stato destituito o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce la domanda, limitatamente al caso in cui il servizio sia erogato direttamente dal Comune;
- l) essere consapevole del fatto che, per i destinatari del Contratto collettivo provinciale di lavoro comparto autonomie locali, l'essere stati oggetto negli ultimi tre anni di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta l'impossibilità ad essere assunti a tempo determinato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione, limitatamente al caso in cui il servizio sia erogato direttamente dal Comune;
- m) uno dei titoli di studio riportati ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ordinati a scendere per precedenza come indicato al comma 8. In caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere stata acquisita l'equipollenza/equivalenza dello stesso.

2. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria", possono presentare domanda gli interessati in possesso di uno dei seguenti titoli di accesso:

a) purché conseguiti a partire dal 1° settembre 2015, uno dei seguenti diplomi di laurea previsti dalle disposizioni giuntali di cui alla deliberazione n. 1891/2003 e ss.mm.:

- 1) diploma di laurea in *"Scienze dell'educazione e della formazione"* (Classe 18 o L-19);
- 2) diploma di laurea *"Scienze pedagogiche"* (Classe 87/S o LM-85);
- 3) diploma di laurea in *"Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia"* (classe LM 85 bis);
- 4) diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi"* e diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi"* (Classe 56/S o LM-50).

Ognuno di questi diplomi deve essere completo di tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia quali: nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido (centri per bambini e genitori e spazi gioco e di accoglienza), scuole dell'infanzia, sezioni primavera o poli zeroesi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*);

b) purché conseguiti entro il 31 agosto 2015, uno dei seguenti diplomi previsti dalle disposizioni giuntali di cui alla deliberazione n. 1891/2003 e ss.mm.:

- 1) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
- 2) diploma quinquennale di "tecnico dei servizi sociali";
- 3) diploma quinquennale di "assistente di comunità infantili";
- 4) diploma quinquennale di "dirigente di comunità";
- 5) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali;
- 6) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione corredato dell'attestato di qualifica di *"Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi"* o di altra qualifica equipollente, conseguita a conclusione di uno dei seguenti percorsi professionalizzanti:
 - in esito alla frequenza del corso di formazione di almeno 1000 ore (il cd. "Baby Life") per il conseguimento dell'attestato di qualifica di *"Educatore nei nidi d'infanzia e nei"*

servizi integrativi” conseguito in provincia di Trento o in esito a percorsi svolti fuori Provincia di Trento per il conseguimento di attestati di qualifica professionale equipollenti. L'equipollenza è riconosciuta sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2047 del 28 settembre 2012;

- in esito al superamento delle apposite sessioni d'esame per il conseguimento della qualifica di *“Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi”*, indette dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado nel 2010 e nel 2012, riservate a coloro che in possesso di un idoneo diploma di laurea negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2204 del 29 agosto 2008 e n. 1781 del 27 agosto 2012;
- in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di formazione di 300 ore, indetti dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado, per sanare la mancanza di qualifica professionale e riservati a coloro in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 22 mesi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1781 del 27 agosto 2012;
- in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di qualificazione di 100 ore, indetti dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado per sanare la mancanza di qualifica professionale e rivolti a coloro in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 11 mesi alla data del 31 agosto 2015, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014 e n. 1257 del 28 luglio 2015;

c) purché posseduti alla data del 1° agosto 2003, uno dei seguenti titoli di studio previsti dalle disposizioni giuntali di cui alla deliberazione n. 1891/2003 e ss.mm.:

- 1) diploma di "abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o del grado preparatorio";
- 2) diploma di "maturità magistrale";
- 3) diploma di "assistente di comunità infantili";
- 4) diploma di "operatore dei servizi sociali";
- 5) diploma di "assistente per l'infanzia";
- 6) diploma di "puericultrice".

Ognuno di questi diplomi deve essere congiunto ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e/o privati, sempre maturata entro il 1° agosto 2003;

d) qualifica professionale di *“puericultrice”* conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quanto meno avviati alla data del 1° agosto 2003, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica di *“puericultrice”*, conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

3. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato *“fuori graduatoria”*, possono presentare domanda anche gli interessati che, pur in assenza di uno dei titoli indicati al comma 2, risultano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea previsti dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891/2003 e ss.mm.:

- a) diploma di laurea in *“Scienze dell'educazione e della formazione”* (Classe 18 o L-19);
- b) diploma di laurea *“Scienze pedagogiche”* (Classe 87/S o LM-85);
- c) diploma di laurea in *“Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia”* (classe LM 85 bis);
- d) diploma di laurea in *“Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”* e diploma di laurea in *“Programmazione e gestione dei servizi educativi”* (Classe 56/S o LM-50).

Ognuno di questi diplomi deve essere completo di tirocinio universitario svolto nei seguenti servizi all'infanzia: nidi aziendali, servizi di nido familiare-Tagesmutter o presso nidi privati.

4. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria", possono presentare domanda anche gli interessati che, pur in assenza di uno dei titoli indicati al comma 2, sono iscritti nell'anno accademico di presentazione della domanda:

- a) al terzo anno o sono in attesa di laurea del corso di laurea in *"Scienze dell'educazione e della formazione"* (Classe 18 o L-19);
- b) al terzo, quarto o quinto anno o sono in attesa di laurea del corso di studi a ciclo unico in *"Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia"* (classe LM 85 bis) e hanno sostenuto esami/tirocini per almeno 150 CFU.

5. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria", possono presentare domanda anche gli interessati che, pur in assenza di uno dei titoli indicati al precedente comma 2, hanno conseguito uno dei seguenti diploma di laurea previsti dalla deliberazione giuntale n. 1891/2003 e ss.mm.:

- a) diploma di laurea in *"Scienze dell'educazione e della formazione"* (Classe 18 o L-19);
- b) diploma di laurea *"Scienze pedagogiche"* (Classe 87/S o LM-85);
- c) diploma di laurea in *"Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia"* (classe LM 85 bis);
- d) diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi"* e diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi"* (Classe 56/S o LM-50).

Ognuno di questi diplomi è considerato anche senza il richiesto tirocinio universitario.

6. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria", possono presentare domanda anche gli interessati che, pur in assenza di uno dei titoli indicati al precedente comma 2, sono iscritti nell'anno accademico di presentazione della domanda ad uno dei seguenti corsi di laurea:

- a) corso di laurea in *"Scienze dell'educazione e della formazione"* (Classe 18 o L-19);
- b) corso di laurea *"Scienze pedagogiche"* (Classe 87/S o LM-85);
- c) corso di laurea in *"Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia"* (classe LM 85 bis);
- d) corso di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi"* e diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi"* (Classe 56/S o LM-50);

ed hanno sostenuto esami/tirocini/laboratori per almeno 25 CFU.

7. Per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria", possono presentare domanda anche gli interessati che, pur in assenza di uno dei titoli indicati al precedente comma 2, sono in possesso di uno dei seguenti diplomi in ambito pedagogico-educativo-assistenziale conseguiti in esito a percorsi quinquennali e quadriennali di scuola secondaria di secondo grado:

- a) diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
- b) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- c) diploma di assistente di comunità infantile;
- d) diploma di dirigente di comunità;
- e) diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali;
- f) diploma rilasciato dal liceo sociale della comunicazione;
- g) diploma rilasciato dal liceo delle scienze umane;
- h) diploma rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economico-sociale;
- i) diploma di istruzione professionale professionale per i servizi socio-sanitari.

8. L'elenco degli aspiranti educatori "fuori graduatoria" è formato dai soggetti gestori dei servizi di nido d'infanzia - ossia dai Comuni in caso di gestione diretta o dai soggetti terzi gestori nel caso in cui il servizio è stato esternalizzato - nel rispetto delle seguenti fasce, ordinate secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 2, lettere da a) a d);
- b) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 3;
- c) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 4;
- d) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 5;

e) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 6;

f) candidati in possesso dei titoli previsti dal comma 7.

9. All'interno delle fasce formate sulla base della priorità dei titoli ai sensi del precedente comma 8, la chiamata degli aspiranti educatori destinatari della proposta contrattuale avviene secondo l'ordine cronologico di invio delle domande.

10. I sopraelencati requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi "fuori graduatoria".

11. I soggetti gestori dei servizi si riservano di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti. Sono esclusi dalla possibilità di assunzione gli aspiranti educatori che risultano in difetto dei requisiti prescritti.